



**COMMISSIONE PER IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PRESSO IL  
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA - SALERNO**

***ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA***

**MODULISTICA**

<b><u>MODALITÀ ALTERNATIVE DI PRESENTAZIONE</u></b> .....	<b>2</b>
<b><u>1. Utilizzando il PAT</u></b> .....	<b>2</b>
1.1 <u>Ante causam</u> .....	2
1.2 <u>Contestualmente all'iscrizione a ruolo della causa</u> .....	2
1.3 <u>In corso di causa</u> .....	2
<b><u>2. Utilizzando la PEC</u></b> .....	<b>3</b>
<b><u>3. Con lettera raccomandata</u></b> .....	<b>3</b>
<b><u>4. Presso l'Ufficio</u></b> .....	<b>3</b>
<b><u>CONTENUTO NECESSARIO</u></b> .....	<b>3</b>
<b><u>ALLEGATI NECESSARI</u></b> .....	<b>4</b>
4.1 <u>Modalità di determinazione del reddito</u> .....	4
4.1.1 <u>Limite di reddito</u> .....	4
4.1.2 <u>Redditi rilevanti</u> .....	4
4.2 <u>Documentazione attestante il reddito</u> .....	5
4.2.1 <u>Documentazione fiscale</u> .....	5
4.2.2 <u>Dichiarazione sostitutiva di certificazione</u> .....	5
<b><u>AVVERTENZE</u></b> .....	<b>6</b>
<b><u>ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE</u></b> .....	<b>7</b>

## **MODULISTICA**

L'apposito modulo è disponibile nel sito istituzionale della giustizia amministrativa ([www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)), nella sezione del TAR Campania – Sede di Salerno denominata “Commissione patrocinio a spese dello Stato”, al seguente link:

▀ [nuovo modello per istanza gratuito patrocinio Tar Salerno.pdf](#)

Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dall'istante a pena di inammissibilità, nonché autenticato dal difensore.

In caso di deposito della copia informatica dell'originale analogico, il modulo va corredato da attestazione di conformità all'originale.

## **MODALITÀ ALTERNATIVE DI PRESENTAZIONE**

### **1. Utilizzando il PAT**

La domanda deve essere depositata telematicamente nel sistema del PAT attraverso il SIGA, utilizzando gli appositi moduli reperibili nel sito istituzionale della giustizia amministrativa ([www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)), nella sezione “*Processo Amministrativo Telematico*”, sottosezione “*Documentazione operativa e modulistica*”, al seguente link

▀ [Giustizia Amministrativa - Documentazione operativa e modulistica](#)

#### 1.1 Ante causam

Se la domanda viene presentata prima del deposito del ricorso, deve essere utilizzato il “*Modulo deposito istanza ante causam*”, selezionando la tipologia “*istanza di ammissione a patrocinio a spese dello Stato*”.

#### 1.2 Contestualmente all'iscrizione a ruolo della causa

Se la domanda viene presentata al momento dell'iscrizione a ruolo della causa, il modulo e i relativi documenti devono essere depositati come allegati al ricorso.

#### 1.3 In corso di causa

Se la domanda viene presentata in pendenza di un ricorso già incardinato, deve essere utilizzato il “*Modulo Deposito Atto*”, selezionando la tipologia “*Istanza di ammissione a patrocinio a spese dello Stato*”.

[Torna su](#)

## **2. Utilizzando la PEC**

La domanda deve essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [tarsa-segrprotocolloamm@ga-cert.it](mailto:tarsa-segrprotocolloamm@ga-cert.it)

## **3. Con lettera raccomandata**

La domanda deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata a.r. al seguente indirizzo: TAR Campania – Salerno, Piazzetta S. Tommaso d'Aquino 3 - 84100 Salerno.

## **4. Presso l'Ufficio**

La domanda deve essere presentata presso l'Ufficio Ricezione del TAR Salerno, aperto tutti i giorni dalle ore 8.30 alle ore 12.00.

Al fine di consentire una compiuta valutazione delle istanze, si invitano i Signori avvocati a depositare l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato **almeno tre giorni prima** della celebrazione dell'udienza di riferimento.

## **CONTENUTO NECESSARIO**

La domanda, indirizzata alla Commissione per il patrocinio a spese dello Stato istituita presso il T.A.R. Campania – Salerno, deve contenere **a pena di inammissibilità**:

- un'adeguata esposizione degli **elementi in fatto e in diritto** utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa (depositando, possibilmente, anche il proponendo ricorso, in caso di domanda presentata *ante causam*);
- la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente;
- le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
- una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di **reddito** previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, **anche se pari a zero**;

[Torna su](#)

- l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.

## **ALLEGATI NECESSARI**

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

1. Copia del **documento di identità** in corso di validità;
2. Copia del **ricorso** notificato o in corso di notifica o sintesi del redigendo ricorso in caso di domanda *ante causam*;
3. Copia del **provvedimento** impugnato o da impugnare;
4. Documentazione comprovante la **situazione reddituale** dell'istante e degli eventuali altri componenti del nucleo familiare;

### **4.1 Modalità di determinazione del reddito**

#### 4.1.1 Limite di reddito

Ai sensi del vigente art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, può essere ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 12.838,01 (importo da ultimo aggiornato con D.M. 10 maggio 2023, pubblicato in G.U. 6 giugno 2023, n. 130).

#### 4.1.2 Redditi rilevanti

Il reddito complessivo è costituito dal reddito dell'istante nel caso in cui egli sia l'unico componente del proprio nucleo familiare. In caso di convivenza con altri familiari, invece, è dato dalla somma dei redditi di tutti i componenti della famiglia, compreso il richiedente<sup>1</sup>.

[Torna su](#)

---

<sup>1</sup> Ai fini della determinazione del reddito rilevante per l'ammissione al beneficio vanno considerati:

- Le pensioni di invalidità o comunque tutte le pensioni che abbiano natura "sostitutiva" della retribuzione. Sono escluse le indennità di accompagnamento in quanto tale sussidio non ha natura di reddito ma è funzionale all'assistenza necessaria ai disabili;
- Sussidi, borse di studio, ecc.;
- L'assegno di separazione o divorzio in favore del coniuge e contributo al mantenimento percepito per i figli conviventi;
- Gli interessi percepiti su somme depositate su conti correnti, i proventi da fondi di investimento oppure gli interessi di BOT, CCT, BTP, ecc.;
- **I redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)**

Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

Il reddito da dichiarare è quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, per tale intendendosi quella per la quale è maturato, al momento del deposito dell'istanza, l'obbligo di presentazione, anche se materialmente non presentata<sup>2</sup>. Qualora il termine per la presentazione della dichiarazione non sia ancora scaduto ma la parte abbia già provveduto, si potrà fare riferimento a quest'ultima, documentando l'avvenuta presentazione<sup>3</sup>.

## **4.2 Documentazione attestante il reddito**

### 4.2.1 Documentazione fiscale

La situazione reddituale dichiarata può essere comprovata mediante deposito della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di riferimento, del CUD, del mod. 730 o di altra idonea documentazione fiscale<sup>4</sup>.

### 4.2.2 Dichiarazione sostitutiva di certificazione

La situazione reddituale dichiarata può altresì essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, purché sia **specificamente determinato l'importo del reddito** complessivo valutabile. Qualora il richiedente e/o i suoi familiari conviventi non fossero tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, dovrà essere presentata un'autocertificazione attestante la suddetta condizione.

**L'attestazione ISEE non è da sola sufficiente a comprovare i redditi complessivi dell'istante** e, quindi, in difetto della suddetta espressa autocertificazione, il mero richiamo del documento ISEE, eventualmente

---

**o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva** (ad es. redditi da locazione a cedolare secca);

- I proventi da attività illecite ovvero i redditi per i quali l'imposizione fiscale è stata esclusa;
- Vincite lotterie, concorsi a premi, giochi e scommesse.

<sup>2</sup> Nel caso in cui non si sia ancora nella disponibilità della CU (certificazione unica dei redditi) o non sia stata ancora presentata la dichiarazione dei redditi e fino a quando non sia scaduto il termine per la presentazione della stessa, possono essere certificati i redditi dell'anno immediatamente precedente.

<sup>3</sup> Va sempre indicato l'anno di imposta di riferimento del reddito dichiarato (es. la dichiarazione dei redditi 2023 fa riferimento all'anno di imposta 2022).

<sup>4</sup> Nel caso in cui il richiedente abbia due o più CUD (es. ha lavorato per due o più soggetti separatamente), tali importi vanno sommati ai fini del calcolo del reddito.

allegato, comporterà l'inammissibilità della domanda per carenza di contenuto necessario.

**5.** Qualora l'istante sia **cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea**, certificazione dell'autorità consolare attestante la veridicità di quanto dichiarato nell'istanza in ordine ai redditi prodotti all'estero; ovvero richiesta rivolta all'autorità consolare di rilascio della relativa certificazione inviata a mezzo di raccomandata a.r. (con relativo avviso di ricevimento) o a mezzo posta elettronica ordinaria o a mezzo pec (con relative ricevute di avvenuta accettazione e consegna);

**6.** Copia dell'attestato di iscrizione del difensore nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato dell'Ordine di appartenenza o autocertificazione riportante la data di iscrizione in caso di avvocato non appartenente all'Ordine di Salerno;

**7.** Nel caso di domanda presentata da **enti o associazioni** che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica, copia della prevista dichiarazione dei redditi degli enti non commerciali (dichiarazione ENC), ove possibile.

## **AVVERTENZE**

L'ammissione al patrocinio è esclusa se il richiedente è assistito da **più di un difensore**; in ogni caso gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia.

In caso di ammissione, copia della documentazione prodotta dal richiedente viene trasmessa, ai sensi dell'art. 127 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, agli Uffici Finanziari per gli accertamenti di competenza sulla veridicità delle dichiarazioni relative al reddito contenute nella domanda. In caso di esito negativo, verrà immediatamente disposta la revoca del beneficio<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio, formula l'istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.

Le pene suddette si applicano altresì nei confronti di chiunque, al fine di mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omette di formulare le dovute comunicazioni relative alle variazioni rilevanti dei limiti di reddito.

## **ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE**

La Commissione, quando riceve l'istanza:

- valuta se ricorrono le condizioni di ammissibilità e se le pretese da far valere non sono manifestamente infondate;
- può chiedere all'interessato, **a pena di inammissibilità dell'istanza**, di produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa dichiarato;
- se la valutazione è positiva, accoglie l'istanza in via provvisoria; altrimenti la dichiara inammissibile o la respinge, nel qual caso l'interessato può riproporla al Giudice competente per il giudizio, che deciderà sulla stessa<sup>6</sup>;
- comunica il provvedimento, di accoglimento o di rigetto, all'interessato, al Giudice competente e, solo in caso di ammissione, all'Ufficio Finanziario competente.

[Torna su](#)

---

<sup>6</sup> La richiesta di riesame del decreto della Commissione, può essere rivolta al giudice solo finché pende il processo e non dopo la sua definizione.